

Codice A1604A

D.D. 16 maggio 2017, n. 220

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di tre pozzi potabili denominati "P1" - codice univoco TO-P-04489, "P5" - codice univoco TO-P-10544, siti in localita' Miradolo e "P2" - codice univoco TO-P-04490, tutti ubicati nel Comune di San Secondo di Pinerolo (TO).**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di San Secondo di Pinerolo (TO), con note in data 30 gennaio 2017 e 2 febbraio 2017, ha trasmesso le Determinazioni del Direttore Generale n. 30/2017 del 30 gennaio 2017 e n. 33/2017 del 2 febbraio 2017 con la documentazione a supporto delle proposte di definizione delle aree di salvaguardia di tre pozzi potabili denominati "P1" – codice univoco TO-P-04489, "P5" – codice univoco TO-P-10544, siti in località *Miradolo* nelle particelle catastali n. 20 ("P1") e n. 21 ("P5") del foglio di mappa n. 4 e "P2" – codice univoco TO-P-04490, ubicato nella particella catastale n. 304 del foglio di mappa n. 4, censiti al C.T. del medesimo Comune di San Secondo di Pinerolo.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note del 5 ottobre 2016 e del 29 dicembre 2016, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Le perimetrazioni proposte ricadono totalmente nel territorio del Comune di San Secondo di Pinerolo (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese" con nota del 1 marzo 2016, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte. L'area di salvaguardia del pozzo "P5" era già stata ridefinita in conformità ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, e successivamente approvata con la determinazione n. 530 del 6 dicembre 2013.

I tre pozzi "P1", "P5" e "P2" di cui sopra sono così completati:

- "P1", profondo 55,00 metri, filtra tra -29,00 e -31,00 metri, tra -37,50 e -45,50 metri e tra -50,50 e -52,50 metri, con una portata di esercizio pari a circa 15,00 l/s;
- "P5", profondo 65,00 metri, filtra tra -30,00 e -33,00 metri e tra -39,00 e -51,00 metri, con una portata di esercizio pari a circa 7,50 l/s;
- "P2", profondo 56,00 metri, filtra tra -20,00 e -26,00 metri e tra -31,00 e -33,00 metri, con una portata di esercizio pari a circa 9,00 l/s.

Sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Come previsto nell'Allegato A del Regolamento Regionale 15/R/2006 – *"nei casi assolutamente eccezionali in cui, per inderogabili esigenze di pubblica utilità da giustificare in maniera adeguata, non è possibile effettuare alcuna prova sul pozzo in esame, è necessario, ai fini della caratterizzazione idrodinamica, condurre le prove di pompaggio su pozzi limitrofi (1-2 km) che presentano caratteristiche costruttive analoghe e captano gli stessi orizzonti acquiferi"* – non essendo disponibili dati derivanti da prove di emungimento dal pozzo "P1", sono stati utilizzati i dati relativi a una prova di portata effettuata su un pozzo acuedottistico limitrofo denominato "P2", opera ricadente nel medesimo complesso idrogeologico in esame, presenta caratteristiche costruttive analoghe al pozzo "P1" e capta il medesimo acquifero.

In considerazione del fatto che l'area di salvaguardia individuata per il pozzo "P1" presenta porzioni sovrapposte con l'area di salvaguardia del pozzo "P5" – ubicato a circa 65 metri di distanza in direzione Est dal pozzo "P1" – il proponente (S.M.A.T. S.p.A.) ha proposto di definire un'unica area di salvaguardia per i due pozzi "P1" e "P5".

Il Settore Tutela delle Acque, divenuto competente alla materia a far data dal 3 agosto 2015 a seguito della riorganizzazione dell'Ente, ha valutato positivamente la scelta del proponente, ritenendola condivisibile.

Le aree indagate sono poste in una zona prevalentemente agricola con alcuni isolati insediamenti a destinazione residenziale.

La proposta di definizione è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo "P1" – pari a 15,00 l/s – ovvero il volume d'acqua prelevato dal pozzo derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero superficiale captato.

La delimitazione dell'area di salvaguardia individuata per il pozzo "P1" presenta porzioni sovrapposte con l'area di salvaguardia del pozzo "P5", precedentemente approvata dalla Regione Piemonte con la determinazione n. 530 del 6 dicembre 2013; l'area di salvaguardia derivante che ne è risultata, unica per tutti e due i pozzi, ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta pozzo "P1", di forma circolare, raggio pari a 10 metri e superficie pari a 314,16 metri quadrati;
- zona di tutela assoluta pozzo "P5", di forma quadrata con lato di 20 metri e superficie pari a 400,00 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, unica per tutti e due i pozzi, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e avente una superficie pari a 12.608 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, unica per tutti e due i pozzi, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni e avente una superficie pari a 47.244 metri quadrati.

Per il pozzo "P2" la proposta di definizione è stata invece determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio dello stesso – pari a 9,00 l/s – ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero superficiale captato.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare, raggio pari a 10 metri e superficie pari a 314,16 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e avente una superficie pari a 6.258 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni e avente una superficie pari a 28.595 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- *"Regione Piemonte – Provincia di Torino – Comune di San Secondo di Pinerolo – Tavole di inquadramento – Perimetrazione aree di salvaguardia pozzi P1 e P5 – Committente: SMAT S.p.A. Estratto planimetria catastale – Scala 1:2.000"*;
- *"Regione Piemonte – Provincia di Torino – Comune di San Secondo di Pinerolo – Tavole di inquadramento – Perimetrazione aree di salvaguardia pozzo P2 – Committente: SMAT S.p.A. Estratto planimetria catastale – Scala 1:2.000"*,

agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – con nota in data 24 marzo 2016, ha evidenziato quanto segue:

- pozzo “P1”: l'acqua prelevata è risultata conforme ai campionamenti degli ultimi 5 anni;
- pozzo “P5”: il certificato di potabilità è stato rilasciato con nota prot. n. 3213 del 18 gennaio 2008 e l'acqua è risultata conforme ai campionamenti degli ultimi 5 anni;
- pozzo “P2”: non dispone del certificato di potabilità; si è rilevato nel 2012 un lieve inquinamento batterico in due campionamenti successivi, mentre nei campionamenti precedenti e successivi è sempre stato conforme ai parametri di legge.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – con note in data 13 aprile 2016 e 3 maggio 2016, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nelle medesime note, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- il pozzo “P1” rientra nella fascia A del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Torrente Chisone; ai sensi dell'articolo 38bis delle Norme di Attuazione del Piano, il gestore del pozzo deve predisporre una verifica del rischio idraulico a cui è soggetta l'opera di captazione. Lo stesso gestore, in relazione ai risultati della verifica di cui sopra, deve individuare e progettare gli eventuali interventi di adeguamento necessari sulla base delle richiamate e vigenti direttive del P.A.I. Il pozzo “P5”, invece, ricade nella fascia C del P.A.I. del Torrente Chisone; è necessario pertanto verificare che l'avanpozzo sia cautelativamente sopraelevato rispetto al piano-campagna al fine di evitare il rischio di danneggiamento dell'opera in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi.

Considerato il potenziale rischio di allagamento dei pozzi, dovrà essere predisposto un protocollo per la gestione della sicurezza funzionale delle opere di captazione e, in particolare, dovrà essere sviluppato un sistema di dispositivi elettromeccanici atti ad interrompere l'erogazione del prelievo in caso di eventi alluvionali con interessamento della camera di manovra dei pozzi.

La ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;

- dovranno essere verificate le condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo “P2” al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; i collettori fognari non devono essere in alcun modo causa di dispersione di liquami e pertanto nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto o nel caso di interventi di manutenzione straordinaria si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- è necessario verificare che gli scarichi civili dei due edifici residenziali non allacciati alla pubblica fognatura ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia proposta dei pozzi “P1” e “P5” prevedano soluzioni tecniche realizzate con criteri di salvaguardia nei confronti delle acque sotterranee in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami;
- dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R;
- dovrà essere verificata l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche degli edifici, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi che utilizzano combustibili gassosi;
- dovrà essere verificato che nei tratti di viabilità ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia proposte i sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento impediscano la

- dispersione delle stesse nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e essere inviato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle;
  - dovrà essere garantito che la zona di tutela assoluta dei tre pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche le Proposte di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia; dalle due Proposte di Piano redatte, una per l'area di salvaguardia unificata tra i limitrofi pozzi "P1" e "P5" ed una per il pozzo "P2" emerge, a seguito delle valutazioni dello studio pedologico dei terreni, che la capacità protettiva dei suoli risulta "Bassa" e che la vulnerabilità dell'acquifero è "Alta", conseguentemente i suoli appartengono alla "Classe 1". Tale caratterizzazione dovrà costituire il riferimento tecnico per l'impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari nelle attività agricole; i terreni appartenenti alla "Classe 1" sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, occorre limitare gli interventi agronomici ed attenersi ad un'attenta gestione della tecnica colturale differenziata tra le zone di rispetto ristrette e le zone di rispetto allargate.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7, in data 16 febbraio 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i pozzi potabili denominati "P1" – codice univoco TO-P-04489 e "P5" – codice univoco TO-P-10544, siti in località *Miradolo* e "P2" – codice univoco TO-P-04490, tutti e tre ubicati nel Comune di San Secondo di Pinerolo (TO), sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti

in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta dei tre pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo "P2" al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia – serbatoi contenenti sostanze pericolose per l'alimentazione delle centrali termiche degli edifici, eventuali scarichi di acque reflue non collettati – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- dal momento che i due pozzi "P1" e "P5" sono ubicati in fascia A ("P1") e in fascia C ("P5") del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Torrente Chisone, è necessario verificare che gli avanpozzi siano cautelativamente sopraelevati rispetto al piano-campagna al fine di evitare il rischio di danneggiamento delle opere in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi; il gestore dovrà pertanto predisporre un protocollo per la gestione della sicurezza funzionale delle opere di captazione e, in particolare, dovrà sviluppare un sistema di dispositivi elettromeccanici atti ad interrompere l'erogazione del prelievo in caso di eventi alluvionali con interessamento della camera di manovra dei pozzi. In questo caso, la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno delle aree di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alle proposte di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegate alle proposte di definizione, che dovranno essere sottoscritte dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle aree stesse.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente le Proposte di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relative alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, in parte sottoscritte dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovranno altresì essere inviate sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino dei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari – trattandosi di terreni classificati in “Classe 1” – è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni dei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamati;

vista la determinazione n. 530 del 6 dicembre 2013, agli atti presso l’archivio della *Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio*, con la quale era stata approvata la definizione dell’area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato “P5”, ubicato in località *Miradolo* nel Comune di San Secondo di Pinerolo (TO), in conformità ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e trasmessa, per i relativi adempimenti, al Comune di San Secondo di Pinerolo nel cui territorio ricade l’area di salvaguardia per recepirla nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “*Torinese*”, alla Società Acque Potabili S.p.A., alla Provincia di Torino – Servizio Gestione Risorse Idriche e Servizio Pianificazione Territoriale, all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, all’Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo ed alle Direzioni regionali Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia e Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste;

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 24 marzo 2016 – prot. n. 0030808/Tit. 6.3.2;

vista le note dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 13 aprile 2016 – prot. n. 31007 ed in data 3 maggio 2016 – prot. n. 36958;

viste le Determinazioni del Direttore Generale dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*” n. 30/2017, in data 30 gennaio 2017 e n. 33/217, in data 2 febbraio 2017, di approvazione e presa d’atto delle proposte di definizione presentate;

viste le note dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*”, in data 30 gennaio 2017 – prot. n. 0000302 ed in data 2 febbraio 2017 – prot. n. 0000347, di trasmissione degli atti delle medesime proposte di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

*Il Dirigente*

D E T E R M I N A

- a) Di sostituire, per i motivi citati in premessa, la determinazione n. 530 del 6 dicembre 2013, con il presente atto.
- b) Le aree di salvaguardia dei tre pozzi potabili denominati “P1” – codice univoco TO-P-04489, “P5” – codice univoco TO-P-10544, siti in località *Miradolo* e “P2” – codice univoco TO-P-04490, tutti ubicati nel Comune di San Secondo di Pinerolo (TO), sono definite come risulta nei seguenti elaborati:
  1. “*Regione Piemonte – Provincia di Torino - Comune di San Secondo di Pinerolo – Tavole di inquadramento – Perimetrazione aree di salvaguardia pozzi P1 e P5 – Committente: SMAT S.p.A. Estratto planimetria catastale – Scala 1:2.000*”;
  2. “*Regione Piemonte – Provincia di Torino – Comune di San Secondo di Pinerolo – Tavole di inquadramento – Perimetrazione aree di salvaguardia pozzo P2 – Committente: SMAT S.p.A. Estratto planimetria catastale – Scala 1:2.000*”,  
allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

- c) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera b), punto 1. del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 15,00 l/s per il pozzo "P1" e a 7,50 l/s per il pozzo "P5" – portata massima di esercizio dei due pozzi derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore.
- d) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera b), punto 2. del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 9,00 l/s per il pozzo "P2" – portata massima di esercizio derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore.
- e) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera b), punti 1. e 2. del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in "Classe 1", stante l'elevata suscettibilità di contaminazione della risorsa, occorrerà valutare attentamente le pratiche agronomiche impiegabili, differenziandole tra le aree di rispetto ristrette e le aree di rispetto allargate.

Nelle zone di rispetto ristrette è vietato il pascolamento, l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Nelle zone di rispetto allargate l'eventuale impiego di concimi chimici, dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base degli specifici Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alle Proposte di Piano allegate alle richieste di definizione delle aree di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

Sui terreni dove sono presenti le colture erbacee annuali e pluri-annuali, che dalle informazioni contenute nelle Proposte di Piano coprono oltre il 60 % del territorio delle aree di salvaguardia, la concimazione azotata, fermo restando l'obbligo di non superare il limite d'impiego di 170 kg/ha, dovrà bilanciare gli apporti in relazione alla natura dei terreni e ai prevedibili asporti delle colture. I medesimi terreni, come emerge dalle informazioni contenute nelle Proposte di Piano in relazione al tenore in "fosforo assimilabile" e "potassio scambiabile", sono classificabili come "Mediamente dotati" (area di salvaguardia unica dei pozzi "P1" e "P5") o "Poveri" (area di salvaguardia del pozzo "P2"); pertanto, i fertilizzanti contenenti fosforo e potassio potranno essere somministrati in un quantitativo pari unicamente al prevedibile asporto delle colture.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e del Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

In tutte le aree interessate è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfezzanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*", la cui presenza in entrambe le aree di salvaguardia risulta comunque marginale, é, inoltre, vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione.

E' infine vietato l'intervento con fitofarmaci per il contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a "verde privato" e nelle aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

- f) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di San Secondo di Pinerolo (TO) – S.M.A.T. S.p.A., come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale

15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta dei tre pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.M.A.T. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
  - dal momento che i due pozzi "P1" e "P5" sono ubicati in fascia A ("P1") e in fascia C ("P5") del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Torrente Chisone, è necessario verificare che gli avanpozzi siano cautelativamente sopraelevati rispetto al piano-campagna al fine di evitare il rischio di danneggiamento delle opere in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi; il gestore dovrà pertanto predisporre un protocollo per la gestione della sicurezza funzionale delle opere di captazione e, in particolare, dovrà sviluppare un sistema di dispositivi elettromeccanici atti ad interrompere l'erogazione del prelievo in caso di eventi alluvionali con interessamento della camera di manovra dei pozzi; in tal caso, la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
  - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo "P2" al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata.
- g) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di San Secondo di Pinerolo – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all'Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell'ARPA.
- h) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di San Secondo di Pinerolo, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
  - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le

nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia – serbatoi contenenti sostanze pericolose per l'alimentazione delle centrali termiche degli edifici, eventuali scarichi di acque reflue non collettati – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*